

Doc. 5

Effetti pregiudizievoli del prelievo coatto da parte dell'erario di somme non dovute

Ho sinteticamente illustrato i benefici effetti della sentenza (n. 13913/2017) con la quale le sezioni unite attribuiscono alle commissioni tributarie (piuttosto che al giudice ordinario) la giurisdizione in materia di esecuzione forzata eseguita in carenza del titolo sostanziale per effetto dell'omessa notifica dell'atto presupposto.

Giova rilevare, per altro verso, che la tutela in tal fatta garantita al contribuente rappresenta un (insufficiente) pendant, alla inusitata estensione dei poteri amministrativi nella fase della riscossione forzata c.d. esattoriale (così impropriamente denominata, giacché il sistema delle esattorie è stato soppresso da svariati decenni).

Come è noto dal 1 luglio le due Agenzie riunite delle entrate e della riscossione (fusione solo teorica, funzionale, in realtà, all'attribuzione a quest'ultima

dei poteri pubblicistici della prima) possono prelevare coattivamente mediante azioni perfettamente mirate i fondi dei contribuenti giacenti presso gli istituti di credito. Tale potere rinviene la propria matrice nell'art. 72-bis D.P.R. 602/73 (che disciplina l'istituto del pignoramento dei crediti del contribuente verso terzi), in forza del quale l'Agente della riscossione pignora direttamente presso l'Istituto di credito i depositi del contribuente ivi giacenti impartendo all'Istituto stesso l'ordine di pagare il credito (entro 60 gg. dal pignoramento) direttamente all'Agente riscuotitore.

Procedura estesa a tutte le pubbliche entrate, quali contributi previdenziali, multe e quant'altro, e che si affianca a quella, non meno invasiva (ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), del blocco ai contribuenti dei pagamenti che devono essere loro erogati da parte di pubbliche amministrazioni.

Le procedure espropriative vengono promosse, s'intende, a carico dei contribuenti morosi (status

molto diffuso, peraltro), ossia dei contribuenti che non abbiano effettuato entro 60 gg. i versamenti derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento.

Il potenziamento e il più esteso spettro applicativo è conseguente al fatto che prima della unificazione delle due Agenzie, quella della riscossione non aveva accesso diretto ai dati bancari, e occorreva attendere specifiche comunicazioni dall'Agenzia delle entrate (peraltro l'illustrata disciplina non è stata ancora recepita in Sicilia).

L'esercizio indiscriminato di poteri siffatti (che l'Agenzia delle Entrate assicura saranno esercitati in maniera oculata, il che si stenta a credere attesi gli impegnativi budget imposti alle due Agenzie) produce non di rado una situazione estremamente penalizzante.

Il problema consiste nel fatto che l'erario si autoproduce il titolo esecutivo e lo attua al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario (dinanzi al quale far valere tempestivamente da parte del contribuente eventuali vizi) provocando effetti sulla posizione

giuridica del contribuente fortemente pregiudizievoli a danno, in particolare, del soggetto debole del rapporto: il contribuente momentaneamente debitore dell'erario (per effetto di titoli giuridicamente inesistenti o solo provvisori) si trasforma automaticamente in creditore nell'ipotesi, non remota, di ribaltamento delle posizioni (alludo, fra l'altro, alle iscrizioni provvisorie allorché il rapporto si evolve positivamente a favore del contribuente).

La “trasformazione” da (apparente) debitore d'imposta a creditore titolare del diritto al rimborso dallo Stato rappresenta un'autentica iattura (con effetti dirimenti specie per imprese e società), giacché l'erario in veste di creditore procede, in questi casi, quale solerte (ed incontrollato) aggressore di patrimoni ma risulta, di contro, distratto debitore (utilizzo un eufemismo) nei confronti dei contribuenti (ancorché in stato di bisogno economico).

Allo scopo di evitare anomale forzature una soluzione equilibrata potrebbe consistere nel limitare, giacché

eccessivamente invasivi, l'operatività di istituti siffatti ai crediti erariali definitivi quali imposte derivanti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, avvisi di accertamento inopponibili o sentenze passate in cosa giudicata. Peraltro gli ordinari strumenti di garanzia del credito erariale (quali iscrizioni di ipoteche sugli immobili o fermo di beni mobili registrati) risultano idonei alla pubblica bisogna.

E' necessario fondamentalmente istituire un equilibrato coordinamento tra poteri (pubblici) e diritti (privati) specie in un momento di perdurante crisi economica (particolarmente gravosa nel sud del paese). E' opportuno (anche politicamente) non fornire agli esasperati contribuenti (di già sottoposti ad aliquote eccessive e a notori sprechi della spesa pubblica) alibi psicologici per la "trasformazione", a loro volta, in incalliti evasori.

Prof. Avv. Salvo Muscarà
Presidente ANTI - Sez. Sicilia Orientale